



Ce notizie

Consulenti d'Impresa



"...a fianco del contribuente"

*Professionisti abilitati al rilascio del visto di
conformità*

Distribuzione gratuita

NOTIZIE FISCALI FLASH



SPESOMETRO

Nel nuovo spesometro introdotto dalla manovra correttiva 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la ricostruzione sintetica del reddito della persona fisica, nei cui confronti l'ufficio procederà alla ricostruzione sintetica del reddito, vengono rilevate le sole quote del finanziamento o canoni pagati nell'anno. In particolare, l'Agenzia, precisa che il corrispettivo pagato per l'acquisto di un immobile verrà imputato tutto al reddito presunto dell'anno e non basterà dare dimostrazione della capacità di spesa con i redditi degli anni precedenti.

Quindi, se un contribuente nel 2011 acquista un immobile per un corrispettivo di € 300.000, coperto in parte da un mutuo per € 200.000, mentre € 100.000 vengono corrisposti attraverso le proprie disponibilità finanziarie, quest'ultimo importo sarà imputato direttamente al reddito presunto dell'anno 2011.



OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE:

INSERIMENTO NELL'ELENCO VIES

I contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l'estero.

L'adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia fotostatica di un documento d'identità, all'ufficio competente per le attività di controllo.

L'inserimento nell'archivio Vies comporta il monitoraggio specifico della posizione del contribuente che ha presentato la domanda da parte dell'Agenzia. Nel caso in cui non vi sia una reale volontà o necessità di effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile proporre una nuova istanza per non essere incluso nell'elenco.

In particolare, con due provvedimenti del 29 dicembre 2010, l'Agenzia ha chiarito le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie in base all'esito delle verifiche dell'Agenzia e i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nell'elenco Vies. Verso la fine del mese di febbraio si concluderà la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista. Nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile un servizio che permette di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell'elenco, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.



REDDITOMETRO

Il nuovo "redditometro", lo strumento di ricostruzione del reddito delle persone fisiche previsto dall'articolo 38, quinto comma, del DPR n. 600/73, rivisitato dal DL n. 78 del 2010, ritorna all'antico concetto della "disponibilità" dei beni e dei servizi che formeranno oggetto del nuovo paniere degli elementi-indice. Il tutto è desumibile dalla risposta che l'Agenzia delle Entrate ha fornito al Forum di *Italia Oggi* del 14 gennaio scorso in ordine alla circostanza che la ricostruzione sintetica

del reddito potrà avvenire, alternativamente e a discrezione dell'Ufficio operante, in ragione del quarto comma (c.d. "spesometro") oppure del successivo quinto comma ("redditometro") del citato articolo 38. La risposta dell'Agenzia riabilita il concetto di "disponibilità" del bene e del servizio, per cui è da escludere il riferimento alla sola titolarità giuridica del bene, in quanto, limiterebbe decisamente l'ambito applicativo della misura antievasiva, altrimenti, per sfuggire alla presunzione redditometrica, al contribuente sarebbe sufficiente detenere questi beni mediante la sola "disponibilità", come nei casi di locazioni semplici e finanziarie, comodato d'uso a titolo gratuito ed oneroso, eccetera.



MODELLO UNICO SP 2011

E' stato approvato con Provvedimento del 31/01/2011 il Modello di dichiarazione Unico 2011-SP, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2011, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti più rilevanti rispetto al modello dello scorso anno si trovano nel quadro RS, presente in versione ampliata per fare spazio alle recenti agevolazioni fiscali. Tra le novità figura, in primo luogo, la sezione dedicata alla "Tremonti tessile". Si tratta dell'incentivo riservato alle imprese del settore

tessile e della moda che effettuano investimenti destinati alla realizzazione di campionari nell'Ue. Uno spazio ad hoc (rigo RS109), poi, per i contribuenti che intendono usufruire del regime di non punibilità in materia di transfer pricing: le sanzioni connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, per le operazioni con società non residenti, controllate o controllanti, da cui derivi una maggiore imposta, possono essere disapplicate se le imprese consegnano, agli organi di controllo, i documenti da cui si possa riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi praticati (DI 78/2010).

Particolare rilievo assume il nuovo quadro QR, utilizzabile dai lavoratori dipendenti per richiedere il rimborso della maggiore Irpef pagata negli anni 2008 e 2009 per lavoro notturno e straordinario, qualora tali compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria e non all'imposta sostitutiva del 10%.



RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2011, dal 1° febbraio entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte e, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. Il legislatore ha deciso di invertire la tendenza rispetto al passato e aumentare le sanzioni ridotte nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento.

Le principali novità sono riportate di seguito nella tabella riassuntiva:

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2011	SANZIONE APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2010
Omesso versamento art. 13, comma 1, lett. a) e lett. b) può riguardare il pagamento totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3,00%	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%) pari al 2,50%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%) pari al 3,75%	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) pari al 3,00%
Omessa presentazione della dichiarazione art. 13 comma 1, lett. c)	Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo	Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

GITTO

Dottori Commercialisti

*Studio di difesa tributaria e consulenza giuridica
alle imprese
www.ildifensoretributario.it*



La Commissione Tributaria Provinciale di Messina con sentenza n. 759/13/10, pronunciata il 21/07/2010 e depositata il 28/9/2010, accoglieva il ricorso proposto in primo grado di giudizio dai consulenti e difensori tributari del C.E. System Web avverso un avviso di intimazione con il quale l'ATO ME 2 S.p.A. di Barcellona P.G. richiedeva al contribuente loro assistito il pagamento della somma di € 6.108,70 relativa a tariffa di igiene ambientale. I difensori hanno eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per assoluta mancanza di motivazione in violazione dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente e della Legge n.241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi, poiché la fattura indicata sul retro dell'avviso di intimazione non era stata mai ricevuta dal loro assistito.

La Commissione, esaminati gli atti di causa e rilevato che non esisteva prova dell'avvenuta notifica della fattura posta a base dell'atto impugnato, ha ritenuto che il ricorso meritasse di essere accolto.



"il cielo in ogni stanza"

Via C. Borgia, 8 98057 MILAZZO (ME)
090 / 9242545
info@lesoleilmilazzo.it

www.lesoleilmilazzo.it



C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.
CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964
via C. Borgia 8 - Milazzo (ME)
via U. Maccaferri 3 - Lampedusa (AG)
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770
cesystemweb@cesystemweb.it

www.cesystemweb.it
www.studiogitto.it

Hanno Collaborato:

Dott. Saverio Gitto, Dott.ssa Giosy

Gitto, Dott.ssa Beatrice Gitto.